

BGE 22 I 45

Bundesgericht (BGE), 1896-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_22_I_45

FR: ATF 22 I 45

IT: DTF 22 I 45

Volltext

44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. ntc9t ~a6e treffen mollen. ~em gegenüoer edl&d. jebod;. bel' .lRe~ gterungßrat, baß bie oetreffenbe l5traf3e, oomo~I tm ~rtuatetgen~ tum fte~enb, bern öffentlic9en)!3erfe~r biene unb tnfofern genann~ tem @efe~e unterfte~e. Uorigenß tft bie~ eine OCoße tyrage be~ fantona(en @efe~eßred)tß. :Daß ~unbeßgeric9t fönnte barauf nur eintreten, menn millfürItc9c ober offenoar unricl)tige @efefßeß~ amJenbung uno fomit)!3erfe~ung uon \!{rt. .4 ~.~)!3 .. bargetan märe. ?nun ~at aoer lRefurrent ben m:rt. 4 Clt. gar nlc9t ange~ rufen unb tft in ber :tat eine)!3ede~ung beßfeloen ntc9t erficl)tUdL ~emnac9 1)at ba~ ~unbeßgericl)t edannt: :Der lRefurß mirb abgemiefen. ~. aud) ?nr. 1, Urteil uom 22. Sanuar 1896 in l5ad)en ~ann unb Jt'QnfQrten. Maatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N0 13. 45 Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. Traite de la Suisse avec l'etranger. Staatsverträge über civilreehtliche Verhältnisse. Rapports de droit eivil. Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. Traite avec la France du 15 juin 1869. 13. Sentenza del 13 febbraio 1896 nella causa Gattaneo. A. Nel testamento di Giovanni Cattaneo, di Carona, Can- tone Ticino, morto ad Oran il 17 giugno 1891, la ricorrente Carolina Cattaneo fu istituita usufruttuaria generale e Ia ni- pote deI defunto, Teresa Cattaneo, maritata Triulzi, erede universale della sostanza deI defunto. Il 13 ottobre 1891 la signora Teresa Triulzi valendosi della dichiarazione fatta dalla vedova Cattaneo al momento den' erezione den' inven- tario ehe al decesso deI di lei marito esisteva una somma di fr. 55888 05 in danaro contante, eonvenne Ia ricorrente da- vanti il tribunale di prima istanza di Oran per obbligarla a depositare aHa cassa dei depositi di Oran, come dipen- dente dalla successione deI fu Giovanni Cattaneo, Ia somma di fr. 52894 05, chiedendo ehe il deposito fosse fatto a norne personale della eonvenuta, pereio ehe riguardava l'usu- frutto, ed a norne dell' attrice, per quello ehe riguardava la

A Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. proprieta. Respinta dal tribnnale di Oran pel motivo, ehe Ia di lei domanda implicava una eontestazione relativa al riparto deHa sueeessione testamentaria di uno svizzero, e ehe eome tale doveva essere intentata davauti i tribunali deI paese d'origine deI defunto, in base all' articolo Ö, alinea 1, deI trattato 15 giugno 1869 tra Ia Svizzera e Ia Franeaia, la signora Teresa Triulzi ripropose Ia sua azione davanti il tri- bunale distrettuale di Lugano eon lihello deI 26 aprile 1892, ehiedendo: In linea prinieipale : a. Che le fosse rieonosciuta Ia proprieta di un eredito di una somma di fr. 50000 professato dalla eonvenuta verso la signora vedova Gautier in Oran, eon subingresso a favore dell' istante in tutti i diritti ereditori ed ipotecari, ompresivi quelli dipendenti dall' iscrizione ipotecaria eretta a favore deHa ereditree sopra una easa, situata rue de l'Acquedue e rue l\lonthabor, nel registro delle ipoteehe di Oran, eon faeolta all' istante di farne eseguire analoga annotazione iJJ. quei registri d'ipoteea, e salvo a favore deHa convenuta il diritto di pereepire gli interessi durante il di lei usufrutto. b. Che Ia eonvenuta fosse obbligata a mettere a disposi- zione dell' istante, per essere impiegata di

comune accordo a norma dell' articolo 265 del codice civile, la residua somma di fr. 2894 05 di ragione dell' eredita, da essa detenuta. Subordinatamente, che la consegna a quest' ultimo scopo dovesse avvenire di tutta la somma di fr. 52874 05, spettante all' eredita del defunto Cattaneo, con riserva dell' usufrutto a favore della convenuta. Comparse le parti davanti il Tribunale di Lugano, la riorrente, vedova Carolina Cattaneo, ritenendo che la nuova azione dell' istante, a differenza di quella intentata davanti il tribunale di Oran, doveva riguardarsi come un' azione personale, la quale secondo l' art. 50 della procedura civ. ticinese doveva essere proposta al foro del domicilio della convenuta; che quest' ultima aveva da piu anni il suo domicilio ad Oran e che di conseguenza non poteva essere citata per pretese personali davanti il giudice del suo paese d'origine; che la Staatsverträge mit Frankreich über civiltliche Verhältnisse! N° 13. 47 competenza dei tribunali ticinesi era tanto meno fondata, in quanto il libello 26 aprile 1892, oltre ad una azione personale, comprendeva anche un' azione reale, implicando essa la cancellazione e la inserzione di un diritto ipotecario, oppose in base agli articoli 50 e 53 della proc. civ. tie. la declinatoria di foro. La detta eccezione venne respinta tanto dal tribunale distrettuale di Lugano, quanto dal tribunale superiore di appello, da quest' ultimo per i seguenti motivi: La domanda dell' attrice tende a far riconoscere alla stessa un diritto che le deriva dalla sua qualita di erede sulla sostanza relitta dal fu Giovanni Cattaneo. Giusta il contenuto del libello e segnatamente della domanda subordinata dell' istante, non vi puo essere dubbio che si tratti di un' azione ereditaria, vale a dire di materia contemplata dal § 1 dell' art. 5 della convenzione franco-svizzera . 15 giugno 1869. Nulla valere l'argomento che la convenuta ha voluto dedurre dall' art. 53 della procedura civile, in primo luogo perche l'inevitabile azione Triulzi non tende alla cancellazione dell' ipoteca iscritta in Oran a carico della debitrice, signora vedova Gautier, ma solo al subingresso dell' attrice nella suddetta ipoteca, in secondo luogo perche la chiesta modificazione di quella iscrizione ipotecaria e affatto subordinata e dipendente dalla questione principale, quella di vedere, se la proprietaria del capitale che forma l'oggetto di quella ipoteca spetta all' attrice quale erede del defunto Giov. Cattaneo, come essa pretende. Dovendo percio la vertenza essere decisa in base al criterio dell' origine e dell' attinenza del fu Giov. Cattaneo, torna inutile l'indagare quando e quanta tempo egli abbia dimorato in patria e se abbia trasportato e costituito regolarmente il suo domicilio ad Algeri. B. E contro questo giudizio che e diretto il presente ricorso. La riorrente domanda che la sentenza 15 ottobre 1895 del tribunale di appello sia annullata ed ammessa l'eccezione di incompetenza formulata contro la domanda libellaria dell' attrice. Gli argomenti principali, sui quali la riorrente fonda questa sua domanda, sono: che il domicilio dei coniugi Cattaneo era ed e ad Oran, e non a Carona; che

48 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. il libello 26 aprile 1892 non rappresenta e non puo rappresentare se non una domanda personale della Triulzi verso la Cattaneo' che non si tratta di nessuna obbligazione fra erede, . . , e legatario, sibbene di un' azione reale sulla proprietaria della signora Gautier ad Oran; che quindi la Cattaneo doveva essere citata ad Oran, e non a Lugano. C. A nome della signora Teresa Triulzi-Cattaneo l'avv. Natale Rusea domanda la riezione del ricorso. In diritto : 1. Oltre all' argomento principale, sul quale e fondato il ricorso che eioe la sentenza di appello implichi una violazione del trattato con la Francia 15 giugno 1869, la riorrente sembra pretendere anche una lesione di principi costituzionali (art. 59 della Costituzione federale) ed un diniego di giustizia per applicazione arbitraria dei disposti degli art. 50 e 53 della proc. civ. tie. E pero evidente che gli estremi del diniego di giustizia non esistono, e perche che riguarda l'art. 59 della Costit. fed., la riorrente non e autorizzata ad invocarlo qualora

il di lei domicilio non sia in Svizzera, ma ad Oran, come essa pretende. Vedasi a questo riguardo la giurisprudenza del Tribunale federale vol. X pag. 84 e XVIII pag. 68 e seg. 2. Ma il ricorso si manifesta infondato anche dal punto di vista del trattato svizzero-francese sulla competenza di foro. E ciò senza che vi sia bisogno di decidere se la domanda, di cui al libello 26 aprile 1892, costituisce un'azione ereditaria nel senso dell'art. 5 di tale trattato. È certo che solo per il fatto che l'attrice pretende che il mutuo fu eretto con danari del compendio dell'eredità, e che di conseguenza forma parte della successione del defunto, la di lei domanda non assume ancora il carattere di un'azione ereditaria. Imperocché una simile domanda non invoca nessuna questione di diritto di successione, come non l'invoca una domanda di revindizione di somme che si pretendono appartenere al patrimonio del defunto. Basta a questo riguardo di menzionare le sentenze del Tribunale federale nel ricorso Lier (vol. XV, pag. 551) e Aekennann (vol. VI, pag. 405) e, per quello che *staatsverträge mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse*. No 13. 49 concerne il trattato svizzero-francese sulla competenza di foro, le *Rechtsentscheidungen* Diggelmann (vol. XI, 341) e Simond (vol. XV, 221). Può sembrare invece potrebbe parere la questione, se non sia il caso di ritenere che si tratti di una contestazione concernente la sistemazione di conti tra eredi e legatari, a sensi dell'art. 5. al. 1, del trattato (Roguin, *Constitutions des lois*, pag. 479 et 42.6). Nella realtà concreta questa questione non ha però bisogno di essere risolta. In quanto che, anche ammettendo colla corrente, che la domanda libellare non appartiene alle contestazioni previste all'art. 1) del trattato ma che sia una semplice azione mobiliare nel senso dell'art. 1 il ricorso deve tuttavia respingersi. E ciò per il motivo che l'art. 1 del trattato, il quale stabilisce il foro del domicilio del convenuto e applicabile, come il Tribunale federale ebbe già a dichiarare più volte, solo a contestazioni fra Svizzeri e Francesi. non a questioni, nelle quali, come nel caso presente entrambe le parti sono cittadini svizzeri. Anche l'invocazione fatta dalla ricorrente dell'art. 4 del trattato non regge. Per ciò solo che l'istante oltre al riconoscimento a suo favore dell'eredità, domanda anche il subingresso nei diritti ipotecari inerenti alla somma mutuata, l'azione non diventa un'azione reale. Oggetto di contestazione non è l'esistenza o validità dell'ipoteca, ma solo la trasmissione eventuale del diritto di ipoteca a una persona che verrà riconosciuta giudizialmente come ereditore. Del pari non si tratta di una contestazione nel senso dell'ultimo disposto dell'art. 4 del trattato la proprietà e l'usufrutto sullo stabile soggetto ad ipoteca non formando oggetto di controversia. Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto. XXII - 1896 4

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.